



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento –

accordo di composizione della crisi R.G. n. 3/2021

Il Giudice, in persona della dott.ssa Ambra Alvano,

sciogliendo la riserva assunta;

rilevato che, con ricorso depositato il 29.12.2021, [REDACTED] ha chiesto l'omologa dell'accordo di composizione della crisi redatto dall' "Organismo di composizione della crisi" CILSE

osservato che, acquisite alcune integrazioni con provvedimento dell'11.1.2022, con successivo decreto del 17.2.2022, è stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012, disponendo la comunicazione della proposta di accordo ai creditori ed il termine per l'espressione da parte di questi del diritto di voto, nonché la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale;

sentite le parti all'udienza del 5.4.2022 e accertata l'insussistenza di atti in frode;

rilevato che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso l'impegno della proponente di mettere a disposizione dei creditori una somma pari ad € 90.000,00 (incluse le spese di procedura) mediante il versamento di una prima rata di €10.000,00 e successivamente di 160 rate mensili di €500,00 ciascuna;

osservato che come da attestazione dell'O.C.C. e documentazione in atti risulta che la predetta proposta, anche all'esito della rinuncia di un creditore, è stata

approvata dai creditori rappresentanti il 61,81%;

osservato che l'O.C.C. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, ai creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2012, allegando il testo dell'accordo;

che sono pervenute votazioni negative da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione; doBank S.p.a. e Fino 2 Securitisation S.r.l.;

che sotto il profilo della valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, l'accordo appare di dubbio vantaggio per i creditori, in quanto quest'ultima risulta di incerta percorribilità e proficuità, in ragione della circostanza che la ricorrente risulta titolare solamente di quote di proprietà (1/6 e 1/12) su unità collabenti e dunque prive di valore economico;

che, ad ogni modo i creditori si sono limitati a esprimere voto negativo senza contestare la proposta di accordo sotto questo o altri specifici profili;

rilevato che l'O.C.C. ha attestato nella relazione finale la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con argomentazioni logiche ed esaustive, che integralmente si richiamano nella presente sede;

che ha provveduto alla comunicazione della relazione sull'esito del voto, unitamente alla proposta in versione integrale ai creditori e che sono state eseguite le formalità richieste;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da XXXXXXXXXX

dispone che la ricorrente provveda, sotto la supervisione dell'OCC nominato, ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali, secondo le previsioni dell'accordo omologato;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sull'area dedicata del sito internet del Tribunale di Reggio Calabria, a spese del ricorrente e a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'OCC, con le prassi d'uso.

Reggio Calabria, 25.5.2022

Il Giudice del Sovraindebitamento

Dr.ssa Ambra Alvano